

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 54/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 754 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Alessandro GIANGIROLAMI, allenatore della società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Alessandro GIANGIROLAMI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, sottoscritto per la stagione sportiva 2014/2015 un accordo economico in data 8 settembre 2012 con la società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 quale allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato di Serie D, con un compenso superiore al massimale stabilito dall'accordo LND-AIAC di cui al C.U. L.N.D. N. 1 del 1° luglio 2012;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro GIANGIROLAMI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di sospensione nei confronti del Sig. Alessandro GIANGIROLAMI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio